

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di Vicenza

REVISORE DEI CONTI

* * *

Verbale n. 2 del 22.01.2024	Parere sulla Sezione n. 3.3 - "Piano fabbisogno del personale triennio 2024-2026" contenuta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge 448/2001
--	--

Il sottoscritto dott. Christian Colombari, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pianezze, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2023:

Premesso:

- che in data 10 gennaio 2024 ha ricevuto la Sezione n. 3.3 - "*Piano fabbisogno del personale - triennio 2023-2025*" contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, corredata del prospetto di verifica delle spese predisposto e sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente in data 4 gennaio 2023;
- che ha poi ricevuto l'intero documento del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, unitamente alla proposta di delibera della Giunta Comunale per la sua approvazione;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, Legge 448/2001, che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557, Legge 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";
- l'art. 1, comma 557-ter, Legge 296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, ovvero che "*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi, rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come*

elusivi della presente disposizione.”;

- l'art. 1, comma 557-quater, Legge 296/2006, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento della relativa spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 33, D.Lgs. 165/2001, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Decreto 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. il 27.07.2018, di emanazione delle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* che, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001, costituiscono orientamento per le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale;
- il Decreto 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. il 27.04.2020, relativo a *“Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- la Circolare 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. il 11.09.2020, in materia di assunzione di personale da parte dei comuni (riferimento all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 2019, convertito, con modifiche, dalla legge n. 58 del 2019);

Preso atto

- dell'art. 6, D.L. 80/2021, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e che prevede, quale misura di semplificazione, l'assorbimento in un unico documento di una serie di piani e programmi previsti da diverse norme tra cui il Piano triennale del fabbisogno di personale;

Esaminata:

- la Sezione 3.3 del PIAO 2024-2026 relativa al “Piano fabbisogno del personale triennio 2024-2026” e la documentazione a supporto;

Preso atto che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, Legge 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella sezione su citata e certificato dal Responsabile dell'Area Contabile con nota del 4 gennaio 2024;
- rispetta i valori di soglia di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 e, pertanto, può procedere con nuove assunzioni purché non sia incrementato il valore tra spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, come previsto dall' art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2021;

Dato atto:

- che non sono previste, alla data odierna, nuove assunzioni nel triennio 2024-2026;

Accertato:

- che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto è rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, Legge 296/2006, e il limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;

Visto

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTA

che la Sezione 3.3 del PIAO relativa al "Piano fabbisogno del personale - triennio 2024-2026" è compatibile con il rispetto degli equilibri di bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul piano tecnico e per quanto di propria competenza, sull'approvazione della Sezione 3.3 del PIAO relativa al "Piano fabbisogno del personale - triennio 2024-2026".

* * *

Si raccomanda in ogni caso che nel corso del triennio 2024-2026 venga effettuata una costante opera di monitoraggio delle spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

* * *

Verona, 22 gennaio 2024

il Revisore unico
dott. Christian Colombari
- firmato digitalmente -